

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **377/1985** (ECLI:IT:COST:1985:377)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **09/10/1985**; Decisione del **19/12/1985**

Deposito del **30/12/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11334**

Atti decisi:

N. 377

ORDINANZA 19 DICEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 30 dicembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 2/1 s.s. del 15 gennaio 1986.

Pres. PALADIN - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo ed ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con l'ordinanza

emessa il 18 maggio 1981 dal Pretore di Civitanova Marche nel procedimento civile vertente tra Lamponi Santina ed altri e Paglialunga Tullio, iscritta al n. 572 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 dell'anno 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Civitanova Marche, con ordinanza del 18 maggio 1981, ha denunciato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 69, settimo e ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, "nella parte in cui non dispone l'onere del conduttore di richiedere preventivamente in via giudiziaria la liquidazione dell'indennità di avviamento commerciale, in caso di controversia sul punto tra le parti, ovvero nella parte in cui non dispone la possibilità della liquidazione di detta indennità d'ufficio o ad istanza del locatore"; e che tale denuncia si fonda sulla "possibilità che l'applicazione dell'art. 69 commi settimo e ottavo legge n. 392/78, in costanza di un comportamento omissivo del conduttore, solo al quale compete di richiedere la liquidazione della indennità per avviamento commerciale, provochi l'impossibilità in assoluto dell'esercizio dell'azione esecutiva da parte del locatore";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che il giudice a quo, indicando come alternativamente possibili più pronunce di illegittimità parziale dell'art. 69, settimo e ottavo comma, della legge n. 392 del 1978, non consente di identificare il thema decidendum sottoposto al presente giudizio di legittimità costituzionale (v. sentenza n. 300 del 1983).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo e ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Civitanova Marche con ordinanza del 18 maggio 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.